

ALLEGATO "A" al REPERTORIO NUMERO 187672/53549

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

Di iniziativa della Regione Piemonte, la Finpiemonte S.p.A., la Federazione delle Associazioni Industriali del Piemonte, l'Unione Industriale della Provincia di Torino e la SOCOTRAS - S.p.A., in attuazione della legge regionale 6 marzo 1980, numero 11, costituiscono una società per azioni con la denominazione "Società Interporto di Torino S.p.A." siglabile "S.I.TO. S.p.A.", con o senza interpunzione. La società è aperta alla partecipazione di altri operatori pubblici e privati e, in particolare di Enti locali territoriali, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino e della FS. CARGO S.p.A..

ARTICOLO 2 - SEDE

La sede legale della società è in Orbassano (TO).

Con deliberazione dell'Organo Amministrativo possono essere istituite, in luoghi diversi, sedi secondarie con rappresentanza stabile, filiali, uffici amministrativi distaccati.

ARTICOLO 3 DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

ARTICOLO 4 - OGGETTO

La società ha per oggetto la promozione, la progettazione, il finanziamento, la realizzazione, in via diretta od indiretta di un centro interportuale polifun-

zionale (qui di seguito detto anche "Centro") e di ogni struttura connessa ed attinente nelle aree contigue allo smistamento ferroviario di Orbassano e delle altre eventuali strutture di trattamento delle merci (interporti, autoporti, ecc.) funzionali o complementari al "Centro" che verranno definite dalla programmazione regionale, nell'ambito dei programmi annuali e pluriennali di intervento ai sensi della legge regionale numero 11 del 6 marzo 1980.

Ha per oggetto, altresì, la gestione in via diretta o indiretta delle strutture realizzate nel Centro, nonché la relativa manutenzione, con riguardo alle opere di proprietà, di diritto di superficie, od in concessione.

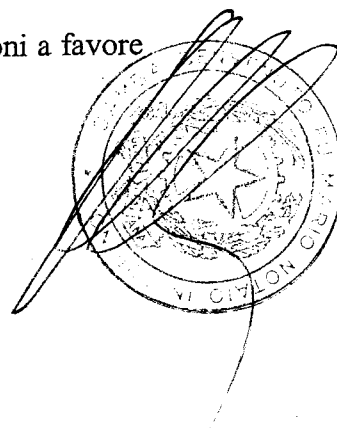
Rientrano nell'oggetto sociale servizi, prestazioni e forniture attinenti al funzionamento del Centro a favore dei soggetti, pubblici e privati che operano all'interno dello stesso o che lo utilizzano con continuità.

La società nel conseguimento dell'oggetto sociale opera con criteri di economicità per il raggiungimento dell'interesse pubblico, richiamandosi agli indirizzi fissati in materia di creazione di centri merci dalla programmazione nazionale e regionale.

La società, per il raggiungimento delle finalità statutarie, può fare ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria in conto proprio od a favore di terzi, ivi compresa la cessione delle opere realizzate con risorse proprie.

Essa può avvalersi tramite opportune convenzioni anche assumendovi una diretta partecipazione, ove la loro attività sia strumentale e connessa alle proprie finalità, di enti, società o consorzi per la realizzazione dei singoli programmi o progetti di attività.

Può inoltre, allo stesso fine, rilasciare garanzie, avalli e fidejussioni a favore



di terzi.

La gestione dei servizi e delle strutture inerenti alle attività di movimentazione delle merci presenti nel centro verrà affidata alla società "SOCOTRAS S.p.A.".

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

Il capitale sociale è di euro 5.170.000,00 (cinquemilionicentosettantamila virgola zerozero).

Il capitale sociale è diviso in numero 5.170.000 (cinquemilionicentosettantamila) azioni nominative del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna.

Tutte le azioni sono liberamente trasferibili.

Il capitale sociale potrà essere aumentato per delibera della Assemblea straordinaria dei soci anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

In caso di aumento del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, le azioni di nuova emissione o le obbligazioni convertibili in azioni, dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

I soci hanno anche prelazione sui diritti d'opzione non esercitati a norma dell'articolo 2441 C.C..

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il

proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto devono essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

A carico dell'azionista che ritardi il pagamento decorre, sulle somme dovute, l'interesse in ragione pari al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di tre punti.

ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI

La società può emettere a norma di legge obbligazioni nominative o al portatore.

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

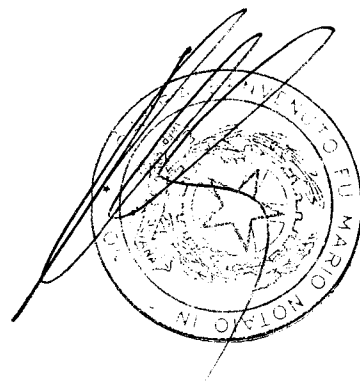
I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee straordinarie.

ARTICOLO 7 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

I soci possono effettuare finanziamenti alla società, sia a fondo perduto sia con diritto alla restituzione, sia fruttiferi, sia infruttiferi, anche non proporzionali alle quote di partecipazione al capitale, nel rispetto della legislazione vigente.

TITOLO III ASSEMBLEA



ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA

L'assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge.

8.1. - Assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazioni

L'Assemblea può essere tenuta con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- a) - sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) - vengono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 2364, comma secondo, secondo periodo del codice civile, tale limite può essere prorogato fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per decisione dell'organo amministrativo.

L'assemblea ordinaria si costituisce e delibera con le maggioranze previste dall'articolo 2368 e 2369 del Codice Civile.

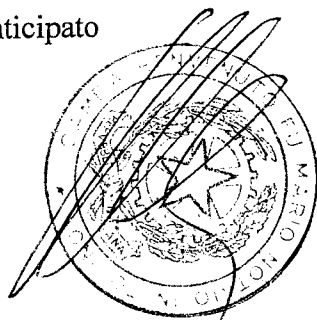
In deroga a quanto previsto dal paragrafo che precede, l'assemblea delibererà con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, per l'approvazione di business plan e/o budget annuali e/o piani strategici successivi a quelli ad oggi già approvati ed ogni eventuale variazione degli stessi.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% del capitale sociale.

Tuttavia:

- a) - per le deliberazioni concernenti la modifica degli articoli 14, 17 et 22 oltre che, s'intende, di questa norma, occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, con la presenza ed il voto favorevole dei soci aventi diritto a nomine riservate;
- b) - per le deliberazioni concernenti la trasformazione in società di altro tipo, nonché la modifica degli articoli 3 (ivi compreso lo scioglimento anticipato



della società), 4 et 27 oltre che, s'intende, di questa norma, occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEE

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, nei termini di legge, sia presso la sede sociale che altrove, purché in territorio Italiano.

L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, nonché qualora ne facciano richiesta motivata tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il sole 24 Ore" almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione.

In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- Fax con richiesta di avviso di ricezione;
- E-mail con richiesta di avviso di ricezione;
- Lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Lo stesso avviso può indicare, in un giorno successivo, la data della seconda convocazione.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assem-

blea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'Organo Amministrativo sia del Collegio Sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo Amministrativo e Sindacale non presenti.

ARTICOLO 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

In mancanza l'Assemblea provvede alla nomina.

Ove disposto dalla legge, ovvero ritenuto opportuno dal Presidente, questi designa un Notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tal caso non è necessaria l'assistenza del Segretario.

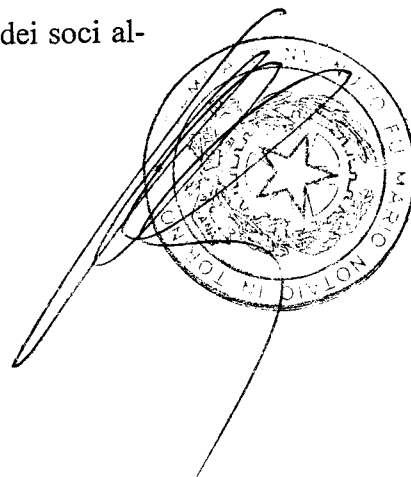
Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, salvi i casi in cui l'intervento del notaio è prescritto dalla legge.

ARTICOLO 13 - INTERVENTO ASSEMBLEA

Per l'intervento in assemblea valgono le norme di legge previste dall'articolo 2370 del Codice Civile.

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti iscritti nel libro dei soci al-



meno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Possono altresì intervenire all'Assemblea quegli Azionisti che, pur senza essere iscritti nel libro dei soci, abbiano depositato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea le loro azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Nel computo dei giorni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non è compreso né il giorno del deposito né quello dell'Assemblea.

Le azioni non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Ogni azionista avente diritto di intervenire all'Assemblea, può mediante delega scritta farsi rappresentare da mandatario, socio o non socio nei limiti di legge.

In particolare gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PRESIDENTE

ARTICOLO 14 - AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea su designazione:

- a) due della FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A.;

- b) due della SOCOTRAS S.p.A.;
- c) Uno della FS LOGISTICA S.p.A..

Il Consiglio dura in carica tre esercizi e tutti i suoi membri sono rieleggibili. Ogni Amministratore, all'atto della nomina, deve depositare, presso la sede sociale, copia della sua ultima denuncia dei redditi personali ed il proprio certificato penale generale.

ARTICOLO 15 - COMPENSI AMMINISTRATORI

Il compenso complessivo degli amministratori è stabilito dall'assemblea.

Agli amministratori spetta altresì un rimborso delle spese vive sostenute per ragioni di ufficio.

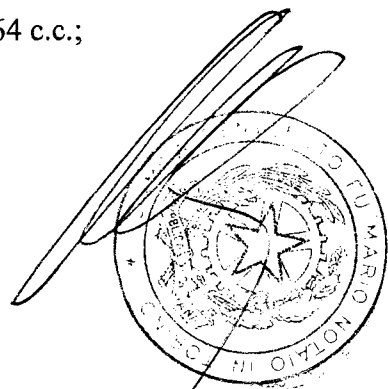
Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno quattro consiglieri su cinque, stabilisce i compensi da riconoscere al Presidente, al Vice Presidente, al Direttore Generale se nominato e agli amministratori che rivestano particolari incarichi.

ARTICOLO 16 - POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti, senza alcuna limitazione, i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, senza eccezione alcuna, salva la competenza esclusiva dell'assemblea nei casi previsti dalla legge.

E' riservata alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, senza quindi facoltà di delega a propri membri, ogni deliberazione concernente le materie sotto elencate:

- a) - l'approvazione di piani strategici, industriali e finanziari della società previa eventuale autorizzazione assembleare ai sensi dell'art. 2364 c.c.;



- b) - l'attribuzione e la revoca delle deleghe al Presidente e al Vice Presidente;
- c) - la determinazione, nei limiti dell'importo complessivo deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389 terzo comma c.c., della remunerazione degli amministratori che ricoprono particolari incarichi;
- d) - la vigilanza sul generale andamento della gestione con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi;
- e) - l'approvazione delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;
- f) - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- g) - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- h) - adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

ARTICOLO 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CARICHE SOCIALI - DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio ambito:

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione scegliendolo tra i membri nominati su proposta dell'azionista FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A.;

- Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione scegliendolo tra i membri nominati su proposta dell'azionista SOCOTRAS - S.p.A..

Il Consiglio può altresì nominare un direttore generale anche non amministratore con il voto favorevole di almeno quattro consiglieri su cinque.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono

al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 180 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

ARTICOLO 18 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio può nominare un Segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso, fissandone il compenso.

ARTICOLO 19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, con cadenza trimestrale.

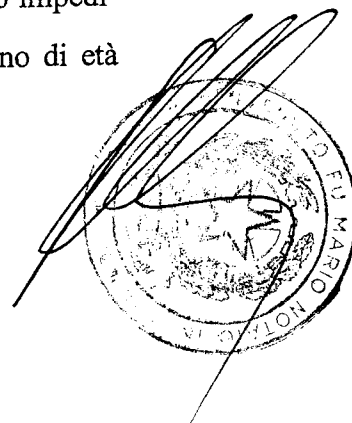
Alla sua convocazione provvede il Presidente, tutte le volte che lo ritenga necessario ovvero, obbligatoriamente, quando ne facciano richiesta almeno due amministratori in carica o il Collegio Sindacale, con specifica indicazione degli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

Le convocazioni del Consiglio devono indicare le materie all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di riunione, che deve essere in Italia.

La convocazione deve essere trasmessa ai Consiglieri ed ai Sindaci Effettivi a mezzo raccomandata, corriere, telefax, telegramma o posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In casi di particolare urgenza, il suddetto termine può essere anche più breve, ma non inferiore a 24 (ventiquattro) ore. Sono in ogni caso valide le riunioni a cui intervengano tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci Effettivi.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore più anziano di età



presente.

E' consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio/video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti, verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

ARTICOLO 20 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio non può deliberare se non è presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti attribuisce le deleghe di poteri al Presidente e al Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare in apposito libro.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario.

ARTICOLO 21 - FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA

Il Presidente e, nei limiti della delega, il Vice Presidente hanno disgiuntamente la rappresentanza legale della società con l'uso della firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Consiglio può deliberare di conferire procure speciali per determinati atti e

categorie di atti ed altri membri del consiglio, al direttore generale, a dirigenti e a funzionari.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni attività in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente assume le relative funzioni l'Amministratore più anziano d'età.

Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente e dell'Amministratore Anziano (salva la loro responsabilità interna verso la società) vincola la società verso i terzi, anche in assenza delle condizioni di cui ai due precedenti commi.

TITOLO V

ARTICOLO 22 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, soci o non soci.

Devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti, soci o non soci.

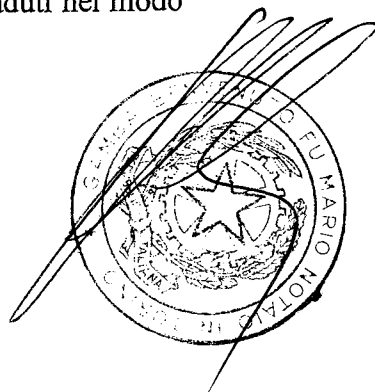
Il Presidente e un sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea degli Azionisti su proposta della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A..

Un Sindaco Effettivo ed un sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea degli Azionisti su proposta di Socotras SpA.

Un Sindaco effettivo è nominato dall'Assemblea degli Azionisti su proposta della FS Logistica S.p.A..

I Sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I Supplenti subentrano ai Sindaci deceduti, rinunzianti o decaduti nel modo seguente:



il supplente nominato su proposta della SOCOTRAS S.p.A. subentra al Sindaco Effettivo nominato su proposta della stessa SOCOTRAS - S.p.A.; il supplente nominato su proposta della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. subentra al Sindaco Effettivo nominato su proposta della stessa Finpiemonte Partecipazioni - S.p.A. mentre al sindaco nominato da FS Logistica S.p.A. subentra il sindaco supplente più anziano di età.

Non potranno essere nominati Sindaci coloro che rivestano la carica di Sindaco o di membro dell'organo di controllo in più di altre dieci società che siano tenute alla redazione del bilancio consolidato.

All'atto della nomina, l'assemblea determina il compenso spettante al Collegio Sindacale, sulla base della Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco, inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

ARTICOLO 23 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, la società di revisione o il revisore, nominato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2409-bis del c.c., non dovrà comunque essere legato alla Regione Piemonte da un rap-

porto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

L'incarico ha la durata di tre esercizi e può essere rinnovato per non più di una volta.

TITOLO VI

ARTICOLO 24 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 25 - BILANCIO

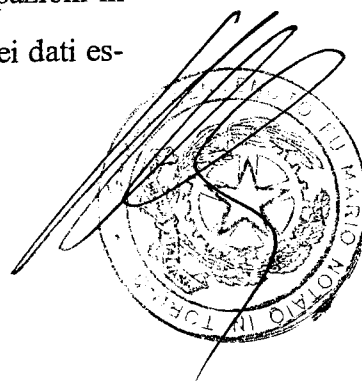
Al termine di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla sua presentazione all'assemblea per le deliberazioni relative.

Il bilancio è corredato da una Relazione dell'Organo Amministrativo, redatta ai sensi dell'articolo 2428 Codice Civile, nonché da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il bilancio, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve restare depositato presso la sede sociale della società - a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea appositamente convocata e fintanto che non sia stato regolarmente approvato.

ARTICOLO 26 - INFORMATIVA SOCIALE

Al bilancio debbono essere allegati l'elenco analitico delle partecipazioni in società controllate e collegate, nonché un prospetto riepilogativo dei dati es-



senziali dei bilanci di dette società approvati nel corso dell'esercizio.

Nella relazione degli amministratori al bilancio deve altresì essere illustrato l'andamento della gestione analiticamente nei vari settori in cui la società ha operato.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, mediante la relazione sulla gestione, a dare informativa ai soci sulla composizione, funzionamento ed articolazione organizzativa del Consiglio di Amministrazione, sui compensi e gli altri rapporti di natura patrimoniale intercorsi tra la società ed i componenti il Consiglio di Amministrazione e sulla composizione del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a diffondere al pubblico mediante le modalità più opportune, incluso il sito internet della società, una sintesi dei dati del bilancio di esercizio.

ARTICOLO 27 - UTILI

Gli utili netti dell'esercizio sono ripartiti come segue:

- a) - il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;
- b) - la rimanenza a remunerazione del capitale o ad ulteriori riserve, nella misura e con le modalità che sono determinate dall'assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della società.

TITOLO VII

ARTICOLO 28 - LIQUIDAZIONE E CLAUSOLE FINALI

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria delibera le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

ARTICOLO 29 - RECESSO

Il recesso è ammesso solo nei casi previsti dalla legge.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

ARTICOLO 30 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra i soci o fra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci, revisori e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34 - 35 - 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.

La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico.

In ogni caso l'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale del Piemonte.

ARTICOLO 31 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono e si applicano le disposizioni di legge in tema di società per azioni.

QUIRICO GIOVANNI BATTISTA

BENVENUTO GAMBA Notaio

oooooOOOooooo

Registrato all'Ufficio Territoriale di Torino 3, il 5 dicembre 2014

al n. 14938 serie 1T, esatti Euro 356,00

In conformità all'originale scritto su dodici mezzi fogli.

In carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Torino 5 DIC, 2014

